

F. 73
D. 7

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONE PUGLIA
COMMISSIONE SANITÀ

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

" ADEGUAMENTO DELL'INDENNITA' SPETTANTE AI COMPONENTI E AL
SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI
PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI SEDI
FARMACEUTICHE."

Relatore: Consigliere Regionale Avv. Gaetano SCAMARCIO
Presidente Commissione Sanità.

Bari, 1973

Sig. Presidente, Signori Consiglieri,

la 4^a Commissione Permanente Consiliare ha esaminato ed approvato, nella seduta del 19 dicembre 1972, il disegno di legge ad iniziativa della Giunta Regionale per "l'adeguamento dell'indennità spettante ai componenti e al Segretario delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche".

La Commissione, nell'approvare il disegno di legge in parola, -che presenta non lievi problemi di ordine giuridico e va ad incidere su una situazione di fatto riguardante lo Stato dei concorsi per farmacie- aspetti entrambi che saranno più innanzi chiariti, è stata guidata da una esigenza di aggiornamento della normativa in materia, che si è dimostrata inidonea sotto molti profili al tempestivo svolgimento dei concorsi.

Bisogna infatti tenere ben presente il prevalente interesse pubblicistico di tutta la materia attinente all'esercizio farmaceutico, e di conseguenza adeguare la vigente legislazione alle esigenze proprie e più evidenti di un servizio sanitario di pubblico interesse, che deve essere messo a disposizione dei cittadini con la tempestività richiesta e dovuta.

Tale esigenza è più sentita, ovviamente, per quella parte di collettività regionale interessata alle farmacie di nuova istituzione, che usualmente vengono a collocarsi in quartieri di espansione edilizia o in piccoli centri abitati, privi sino ad una certa epoca, di una farmacia urbana o rurale, a seconda della classificazione della sede farmaceutica secondo la vigente disciplina riveniente dalla legge 8 marzo 1968 n. 221.

A questo punto é bene fare cenno della estrema difficoltà con la quale si procede nello svolgimento del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche, il quale secondo il disposto dell'art.3 della legge 2 aprile 1968 n.475 dovrebbe essere bandito "entro il mese di marzo di ogni anno dispari" ma, a parte la circostanza che il concorso venga bandito entro il termine citato, peraltro di natura comunemente ritenuta ordinatoria, esso si svolge nel tempo con una lunghezza e difficoltà che non corrisponde alle esigenze di un pubblico servizio talmente rilevante per la salute dei cittadini.

Basti pensare al concorso per il conferimento di farmacie in Provincia di Lecce, ove il termine per la presentazione delle domande é scaduto il 30 giugno 1969, e che tutt'oggi non é stato ancora definito, per cui molte farmacie, che potevano svolgere il loro servizio a favore della collettività, non sono state conferite né hanno incominciato a funzionare.

Il concorso, che secondo le nuove disposizioni della legge n. 475/1968, non é più per soli titoli, ma si svolge attraverso una prova pratica di tecnica farmaceutica, di una prova orale di tecnica farmaceutica, farmacologia e legislazione farmaceutica, é affidato per lo espletamento ad una commissione composta:

- da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Sanità, ora della Regione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione -PRESIDENTE
- da un funzionario medico, farmacista o chimico del Ministero della Sanità o della Regione - COMPONENTE
- da due farmacisti esercenti, di cui uno non titolare di farmacia, designati dall'Ordine dei Farmacisti;
- da un Professore di Cattedra universitaria di farmacia;
- da un funzionario direttivo amministrativo della Regione, SEGRETARIO.

Il disegno di legge che noi discutiamo é inteso appunto ad aggiornare il compenso ai componenti di questa Commissione poiché é nella

misura di questo compenso, specialmente per quanto riguarda i membri estranei all'Amministrazione Statale o Regionale, che sta uno dei motivi del ritardo nell'espletamento dei concorsi per il conferimento di farmacie.

Sino al 1° aprile 1972 detti compensi erano a carico dello Stato e consistevano in £.3.000= per ogni seduta della Commissione secondo il disposto del D.P.R. 11 gennaio 1956 n.5 e della legge 5 giugno 1967 n.417 più £.100 a titolo di indennità per ogni prova scritta o pratica esaminata: la recente legge statale 14 agosto 1971 n.1031 ha aggiornato quest'ultima indennità ma - a prescindere dalla sua dubbia applicabilità ai concorsi per le farmacie - non eleva, in modo soddisfacente al livello professionale attuale dei componenti la Commissione esaminatrice, i compensi medesimi.

Tanto maggiore risulta l'incongruenza di questa normativa statale quando si pensi all'aggiornamento "di fatto" verificatosi per i compensi ai componenti le Commissioni esaminatrici nei concorsi ospedalieri e degli enti locali in genere, che pure in molti casi ^{non} richiedono l'apporto di una elevata qualificazione professionale dei componenti, come nel caso di concorsi per farmacie.

La preoccupazione che sostanzia il provvedimento di legge al nostro esame non è tanto e solo quella di portare equità nel settore dei concorsi nei quali è interessata l'amministrazione regionale, bensì soprattutto quella di evitare la paralisi del sistema concorsuale delle farmacie, che già di per sé rappresenta un settore della nostra legislazione complesso e difficile da amministrare, e che, per il richiamato carattere di servizio pubblico sanitario essenziale, deve essere con tutta correttezza e tempestività, messo a disposizione della collettività regionale, ed in particolare di quella più disagiata per vivere in zone di nuovo insediamento urbanistico o in piccoli centri abitati rurali.

Abbiamo richiamato le norme statali che incidono sulla materia, già disciplinate dall'art.7 del R.D. 30 settembre 1938, n.1706, concernente il "regolamento per il servizio farmaceutico" emanato in virtù del R.D. 25 luglio 1934 n.1265 cioè del testo unico delle leggi sanitarie, entrambe leggi che qui citiamo per completezza d'esposizione: ora è d'uopo individuare la norma che legittima un intervento legislativo regionale in materia.

E questa la ritroviamo nell'art.1 del D.P.R. 14 gennaio 1972 n.4, concernente il trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera: la lettera l) del citato art.1 dispone che il trasferimento delle funzioni amministrative riguarda appunto "i concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche".

Il disegno di legge che stiamo esaminando è inteso al più proficuo, agevole e, nel tempo, sollecito svolgimento dei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche; esso è finalizzato alla messa a disposizione della collettività, nel tempo più breve possibile, compatibilmente con tutti i necessari adempimenti amministrativi previsti dalla legge vigente, di un servizio sanitario obiettivamente importante.

La normativa non presenta particolari necessità di chiarimento: l'indennità di funzione, commisurata alla entità massima di L.250.000=, sarà graduata, in relazione all'importanza del concorso, da valutarsi da parte dell'Assessore alla Sicurezza Sociale e sarà oggetto di decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Il provvedimento di legge regionale riguarda i concorsi banditi dopo il 31 marzo 1972, poiché dopo di quella data si può ritrovare competenza della Regione ad intervenire in materia.

La disposizione finanziaria dell'art.2 è stata, in sede di Commissione, modificata in conformità dell'art.3 della legge 2 aprile 1968 n.475, poiché l'onere della spesa deve essere previsto nell'esercizio

8 -
finanziario corrispondente all'anno dispari, nel quale i concorsi devono essere banditi, salvo ad impegnare e conservare a residui le somme per concorsi che non si esauriscano entro l'anno ed i cui compensi debbono essere corrisposti nell'esercizio successivo: essa é stata approvata altresì dalla I^a Commissione Permanente.

Dopo questi pochi chiarimenti sul testo del disegno di legge, vi invito ad approvarlo, nella certezza che accoglierete le considerazioni giuridiche esposte innanzi, condividendo il collegamento finalistico di questo provvedimento con la realizzazione di una parte importante dei servizi sanitari della Regione.